

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI

raccolta di giurisprudenza
2009-2012

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di **PAOLO LORO**

REPERTORI

demanio, patrimonio e beni pubblici

JRE 25

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

EXEOedizioni 

ISBN: 978-88-97916-27-7

professionisti

pubblica amministrazione



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di impianti pubblicitari, elaborate dalla redazione della rivista giuridica *Patrimoniopubblico.it*, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: dicembre 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-27-7 - codice: JRE25 - nic: 92 - prezzo: € 15,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova -casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it

www.territorio.it

www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

IMPIANTI PUBBLICITARI

ABUSI PUBBLICITARI

AREE VINCOLATE

DINIEGO

EVIDENZA PUBBLICA

INAPPLICABILITÀ D.I.A.

INAPPLICABILITÀ SILENZIO ASSENSO

ISCRIZIONE ALL'ALBO

LIMITI DI SUPERFICIE

NATURA

PROROGA TACITA

REGOLAMENTO COMUNALE

REVOCA/RIMOZIONE

RINNOVO

SOSPENSIONE

STAZIONI FERROVIARIE

TARIFFA

TITOLI NECESSARI - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

STRADE: OPERE ED INTERVENTI

IMPIANTI PUBBLICITARI

AUTOSTRADE

AUTOINSEGNE DI ESERCIZIO

CONCESSIONE, INAMMISSIBILITÀ

DISTANZA MINIMA

FORMA

IMPIANTI DI SERVIZIO

INTERSEZIONI STRADALI

LIMITI QUANTITATIVI

PERICOLOSITÀ

RAPPORTO CON L'INSEGNA

TARIFFA

La numerazione delle categorie è quella convenzionale rivestita dalle stesse all'interno della tassonomia generale della giurisprudenza del network TERRITORIO.IT (al quale appartiene la Rivista PATRIMONIOPUBBLICO.IT).

n°490 IMPIANTI PUBBLICITARI

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.653 del 18/07/2012
- Relatore: Antonino Anastasi - Presidente: Riccardo Virgilio

Sintesi: Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale contenente comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Sintesi: Tra gli scopi perseguiti con l'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni è compreso l'obiettivo, di natura perequativa, di assicurare, nonostante l'esistenza di una risorsa scarsa quale la superficie affissiva, lo svolgimento dell'attività di affissione anche da parte di coloro che non dispongono di impianti propri, ponendo così le condizioni per un'effettiva concorrenza, sia pur limitata, tra le imprese operanti nel settore della pubblicità commerciale.

Estratto: «Con il secondo motivo le appellanti deducono che il piano impugnato favorisce in modo irragionevole e sproporzionato il concessionario del servizio di pubblica affissione, rispetto agli operatori che operano nel contiguo settore dell'affissione diretta privata e commerciale. Anche questo mezzo non è fondato. Il D. L.vo n. 507 del 1993 distingue il servizio delle pubbliche affissioni dalla pubblicità privata e commerciale (c.d. affissione diretta). Ai sensi dell'art. 18 del citato decreto il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale contenente comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Il servizio delle pubbliche affissioni, che può comportare lo svolgimento di servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica, può essere affidato in concessione solo a società iscritte all'albo dei concessionari dei tributi e di esso perciò non potrebbe essere concessionaria l'odierna appellante, che difetta di tale requisito. Infine, ai sensi del comma 3 del ridetto art. 18, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, fra i quali rientra pacificamente il comune di Caltanissetta. Ciò premesso, si osserva che quello indicato nella norma ora richiamata è evidentemente un limite minimo invalicabile che l'Amministrazione ben può invece incrementare, sulla scorta di una valutazione discrezionale di pieno merito, insindacabile in sede di legittimità se non per profili di abnormità e illogicità che nella specie non emergono. In tal senso si deve infatti osservare da un lato che circa il venti per cento della superficie destinata al servizio di pubblica affissione è riservato a comunicazioni istituzionali o provenienti da organizzazioni

non lucrative; dall'altro che la presenza pubblica nel settore ha comunque funzione perequativa e per certi versi pro-concorrenziale. In tal senso da tempo la giurisprudenza ha chiarito che tra gli scopi perseguiti con l'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni è compreso l'obiettivo, di natura perequativa, di assicurare, nonostante l'esistenza di una risorsa scarsa quale la superficie affissiva, lo svolgimento dell'attività di affissione anche da parte di coloro che non dispongono di impianti propri, ponendo così le condizioni per un'effettiva concorrenza, sia pur limitata, tra le imprese operanti nel settore della pubblicità commerciale. (cfr. V sez. n. 285 del 1990 e n. 2723 del 2009). Il mezzo in rassegna va quindi respinto.»

TAR PUGLIA, SEZIONE II LECCE n.992 del 01/06/2012 - Relatore: Simona De Mattia - Presidente: Luigi Costantini

Sintesi: L'istanza di autorizzazione all'installazione di insegne deve essere accompagnata da un progetto che indichi l'esatta collocazione delle insegne, a prescindere dal fatto che non siano state ancora raccolte le necessarie adesioni dei titolari delle diverse attività commerciali.

Estratto: «III. a. Ferma restando la necessità di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblicitari in questione, la cui mancanza già costituisce un valido motivo per addivenire ad una pronuncia di reiezione non solo del ricorso introduttivo ma anche dei successivi motivi aggiunti, il Collegio reputa prive di pregio anche le restanti censure con quest'ultimo sollevate. Va sin da subito evidenziato che con le note del 28.6.2010 e del 12.4.2011, il Servizio Strade non ha fatto altro che confermare il diniego già precedentemente espresso al rilascio del prescritto nulla osta, seppur ulteriormente argomentando i motivi di contrasto del progetto presentato da P. con le norme statali e regolamentari che disciplinano la materia; dette note, pertanto, costituiscono dei nuovi provvedimenti, successivi alla nota del 21.7.2009 contenente il primo diniego e confermativi di quest'ultimo, emesse all'esito di una rinnovata istruttoria. Non coglie quindi nel segno la censura della ricorrente secondo cui l'Amministrazione, con le predette note, avrebbe posto in essere una inammissibile integrazione postuma della motivazione su cui si basa il diniego impugnato (nota del 21.7.2009); né la ricorrente ha subito alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa, atteso che ha impugnato con motivi aggiunti le citate note del Servizio Strade del 28.6.2010 e del 12.4.2011, la seconda delle quali, peraltro, risulta essere stata adottata a seguito di un incontro tenuto presso la Presidenza dell'Ente con la ricorrente medesima. Ciò premesso, il parere negativo espresso dal Servizio Strade della Provincia si basa principalmente sull'asserito contrasto del progetto presentato da P. con le prescrizioni di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 285/1992, con il Regolamento provinciale che disciplina gli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39/2009 e con la D.G. n. 86 del 12.4.2010. In particolare, nella nota del 12.4.2011, il Dirigente del Servizio ha evidenziato che, pur tralasciando il problema dell'affidamento di un servizio in concessione pluriennale di spazi pubblici senza il previo esperimento di una gara, sussisterebbero comunque delle anomalie nel progetto con riferimento: 1) alla prevista durata novennale di gestione degli impianti da parte della ditta (in contrasto con il limite di durata triennale previsto dal Regolamento), 2) alla bonifica ed al controllo del territorio da parte della ditta, funzioni che invece spetterebbero agli organi di Polizia ed al personale addetto alla viabilità,

3) al versamento del canone a partire dal quarto anno di concessione laddove il Regolamento prevede che esso sia versato annualmente sin dal primo anno e, soprattutto, 4) alla mancata specificazione del posizionamento dei 200 pannelli monofacciali che la ditta intende installare, atteso che dal progetto non si evincerebbe né l'esatta collocazione di essi né il rispetto delle distanze minime. Con riguardo a quest'ultimo punto, quello sicuramente più significativo, si osserva che già nella proposta di deliberazione n. 120 del 28.4.2009 la Giunta provinciale ha precisato, al punto 2 delle premesse, che le preinsegne fossero "da collocare in prefissati luoghi – come da progetto e da unito disciplinare..."; detta previsione è stata poi recepita dal Disciplinare sottoscritto dalla Ditta, che, all'art. 1, ha precisato che dette preinsegne andassero collocate in prefissati luoghi. Con riferimento al progetto, poi, lo stesso Disciplinare, all'art. 4, ha previsto che il progetto esecutivo evidenziasse "l'inserimento delle strutture nel contesto ambientale...mediante fotomontaggio o rendering tridimensionale". È evidente, quindi, che il progetto esecutivo, per poter superare il vaglio positivo da parte del Servizio Strade al fine di ottenere il necessario nulla osta, avrebbe dovuto essere completo dei suddetti elementi, rispetto alla cui puntuale indicazione nel progetto medesimo la stessa Ditta ricorrente ha assunto uno specifico obbligo con la sottoscrizione del Disciplinare. Non può condividersi, pertanto, l'assunto della ricorrente secondo cui la preventiva indicazione dell'esatta collocazione delle insegne non era possibile prima di aver raccolto le necessarie adesioni dei titolari delle diverse attività commerciali, con la conseguenza che l'esatta localizzazione sarebbe avvenuta solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo, salvo a concordarla, di volta in volta, con l'Amministrazione provinciale. Ed infatti, poiché come indicato sempre all'art. 4 del Disciplinare, l'approvazione del progetto esecutivo avrebbe avuto valore di autorizzazione all'installazione, necessariamente detto progetto esecutivo doveva essere puntuale e dettagliato nell'indicare l'esatta collocazione dei tabelloni pubblicitari, onde consentire ai competenti Uffici di effettuare i dovuti controlli di compatibilità del progetto con le prescrizioni delle norme di settore prima del rilascio dell'autorizzazione medesima. Le considerazioni che precedono sono già sufficienti ad affermare la legittimità dei provvedimenti impugnati e quindi l'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2480 del 27/04/2012 - Relatore: Giuseppe Castiglia - Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: La pubblicità lungo le autostrade deve essere autorizzata dalla società proprietaria dell'autostrada.

Estratto: «A tale riguardo, occorre prendere in considerazione l'art. 23 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285), dedicato alla disciplina della "pubblicità sulle strade e sui veicoli". Con particolare riferimento alla "pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi", il comma 7 stabilisce un divieto di principio, temperato da talune limitate deroghe. Nell'ambito di queste consente le insegne di esercizio "purché autorizzate dall'ente proprietario della strada". Ora, nel caso di specie, la società appellante aveva sì acquisito le autorizzazioni degli enti locali (comune e provincia) a diverso titolo competenti circa la strada dove lo stabilimento sorge. Non ha invece mai chiesto autorizzazione ad Autostrade, come invece avrebbe dovuto, essendo quest'ultima proprietaria della A/14, in vista della